

Religione cattolica

La legge 281/86 ha riconosciuto la capacità di scelta in merito allora di religione allo stesso alunno, quantunque minorenni?

La [L. 281/86](#) riconosce espressamente questa capacità di scelta allo studente

Mio figlio, iscritto al primo anno in un Liceo Scientifico ha scelto di non frequentare l'ora di religione ma è libero di girare per la struttura, in quanto non hanno attività alternative né di sorveglianza. La scuola non è responsabile della sua sicurezza?

Il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, ribadito anche [dall'art. 310 del D.L.vo 297/94](#) importa per la scuola l'organizzazione di ore di insegnamento alternative (non facile per mancanza di risorse economiche e professionali). Il MEF con [Nota prot. n. 2648/2011](#), trasmessa dal MIUR con nota prot. n. 1670/2011, ha fornito chiarimenti in merito al pagamento delle ore alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica definite un "servizio strutturale obbligatorio" pagabile "a mezzo dei ruoli di spesa fissa". Tuttavia gli alunni possono decidere di non avvalersene chiedendo venga riconosciuta la possibilità di esercitare, in maniera non discriminatoria e senza disagio, la facoltà di uscita anticipata (si possono leggere a riguardo le [Circolari Ministeriali 284/87 e 131 e 302 del 1986](#)) Sicuramente la scuola non può esimersi dalle responsabilità connesse alla vigilanza sia di natura contrattuale che extracontrattuale

[Torna all'indice](#)